



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Fratelli d’Italia”

Angelo BRUTTO

**“Principi per l’insediamento sostenibile dei centri dati e per il
coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della
Regione Calabria”**

F.to: Angelo BRUTTO



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è finalizzata a dotare la Regione Calabria di un quadro normativo di principi e coordinamento in materia di centri dati, idoneo a coniugare l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica con la tutela del territorio, del paesaggio, delle risorse ambientali ed energetiche. I centri dati costituiscono infrastrutture essenziali per l'erogazione di servizi digitali, per il funzionamento delle piattaforme informatiche pubbliche e private e per la competitività del sistema economico. La crescente rilevanza di tali infrastrutture impone, tuttavia, una disciplina capace di prevenire effetti territoriali disordinati, di orientare gli insediamenti verso aree già compatibili e di assicurare adeguati livelli di sostenibilità energetica, ambientale e idrica. La proposta è costruita come legge-quadro di principi e si coordina con la normativa europea e statale vigente, ivi compreso il procedimento unico nazionale per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati. Tale scelta risponde all'esigenza di mantenere l'intervento regionale entro un perimetro costituzionalmente solido, evitando sovrapposizioni con la normativa statale in materia di ambiente, energia, edilizia, paesaggio, sicurezza, infrastrutture digitali e concorrenza, nonché con il riparto delle competenze autorizzative già vigente.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 definisce oggetto e finalità della legge, evidenziando il bilanciamento tra sviluppo economico, innovazione, sostenibilità e coordinamento amministrativo; l'articolo 2 reca le definizioni strettamente necessarie, formulate in modo funzionale all'operatività della disciplina e coordinate con le definizioni europee e statali applicabili ai centri dati; l'articolo 3 introduce i principi di localizzazione, orientando gli insediamenti prioritariamente verso aree dismesse, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, nonché verso aree produttive o comunque già urbanizzate e infrastrutturate (La norma evita preclusioni assolute e introduce un criterio di preferenza, così da non determinare indebite barriere all'ingresso e da mantenere la necessaria flessibilità applicativa); l'articolo 4 enuncia i principi di sostenibilità energetica, ambientale e idrica. In tale cornice sono favoriti l'impiego di fonti rinnovabili, l'elevata



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

efficienza energetica, il recupero del calore di scarto, l'adozione di sistemi di raffrescamento a ridotto impatto e la minimizzazione dell'uso di acqua potabile. Per i progetti di significativo impatto è inoltre richiesto un apposito piano di sostenibilità, redatto in coerenza con la normativa europea e statale, con le linee guida nazionali applicabili e senza duplicazione della documentazione già prevista nei procedimenti ambientali e autorizzativi. L'articolo 5 disciplina il coordinamento con la pianificazione territoriale e urbanistica, collocando la proposta in coerenza con il Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, con la legge urbanistica regionale, con gli strumenti provinciali o metropolitani e con gli strumenti comunali. La disposizione introduce un criterio interpretativo prudente, collegando i centri dati agli insediamenti produttivi o direzionali a prevalente contenuto tecnologico solo previa verifica del concreto carico urbanistico, energetico, idrico, infrastrutturale e ambientale. Nei casi di consumo di suolo agricolo o di aree non urbanizzate è richiesta una motivazione rafforzata e sono previste misure di mitigazione e compensazione. L'articolo 6 è dedicato al coordinamento dei procedimenti amministrativi. La proposta non introduce nuovi titoli autorizzativi, non altera il riparto delle competenze definito dalla normativa vigente e non interferisce con il procedimento unico nazionale per i centri dati. Essa si limita a prevedere un punto regionale di raccordo tecnico-amministrativo, valorizzando il ruolo della struttura tecnica regionale competente in materia di valutazioni ambientali e il supporto tecnico-scientifico dell'ARPACAL. L'articolo 7 attribuisce al dipartimento regionale competente in materia di Programmazione Unitaria - U.O.A. Transizione Digitale la funzione di organizzare e aggiornare la base conoscitiva regionale ai fini della ricognizione delle aree preferenziali e dei principali dati territoriali relativi ai centri dati, nei limiti delle informazioni disponibili e nel rispetto della riservatezza industriale, della sicurezza fisica e cibernetica e della continuità operativa delle infrastrutture. L'articolo 8 istituisce un Tavolo tecnico regionale a composizione essenziale e a partecipazione gratuita, con finalità di monitoraggio, proposta e support; l'articolo 9 demanda alla Giunta regionale gli atti di indirizzo necessari per l'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri di individuazione degli interventi di significativo impatto, ai contenuti minimi del piano di sostenibilità, alle modalità di coordinamento procedimentale, agli standard di



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

trasmissione dei dati georeferenziati e all'aggiornamento degli indirizzi in caso di sopravvenienze normative europee o statali; l'articolo 10 reca una disciplina transitoria semplice e prudente, escludendo la sospensione generalizzata dei procedimenti pendenti e salvaguardando l'applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza. L'articolo 11 contiene la clausola valutativa; l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 13 contiene la disposizione finale sull'entrata in vigore.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Principi per l'insediamento sostenibile dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le disposizioni contenute nell'articolato hanno natura prevalentemente definitiva, programmatica, organizzativa e di coordinamento amministrativo, si basano sull'utilizzo dei sistemi informativi regionali già operativi e non prevedono sviluppi di software dedicati. Esse non istituiscono nuovi organismi onerosi, non prevedono indennità, compensi o rimborsi e non comportano incrementi di dotazione organica o nuove spese di personale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia	Carattere temporale	Importo
Art. 1	<i>(Oggetto e finalità)</i>	/	/	0,00 €
Art. 2	<i>(Definizioni)</i>	/	/	0,00 €
Art. 3	<i>(Principi di localizzazione)</i>	/	/	0,00 €
Art. 4	<i>(Principi di sostenibilità energetica, ambientale e idrica)</i>	/	/	0,00 €
Art. 5	<i>(Coordinamento con la pianificazione territoriale e urbanistica)</i>	/	/	0,00 €
Art. 6	<i>(Coordinamento dei procedimenti amministrativi)</i>	/	/	0,00 €
Art. 7	<i>(Dipartimento regionale competente e ricognizione delle aree preferenziali)</i>	/	/	0,00 €
Art. 8	<i>(Tavolo tecnico regionale sui centri dati)</i>	/	/	0,00 €
Art. 9	<i>(Atti di indirizzo della Giunta regionale)</i>	/	/	0,00 €
Art. 10	<i>(Disposizioni transitorie)</i>	/	/	0,00 €
Art. 11	<i>(Clausola valutativa)</i>	/	/	0,00 €
Art. 12	<i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	/	/	0,00 €
Art. 13	<i>(Entrata in vigore)</i>	/	/	0,00 €



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Tabella 2: Copertura finanziaria

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

TESTO

“Principi per l’insediamento sostenibile dei centri dati e per il coordinamento dei relativi procedimenti nel territorio della Regione Calabria”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, detta principi e disposizioni di coordinamento per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati nel territorio regionale.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) sostenere la crescita del sistema produttivo regionale, l’innovazione tecnologica e l’attrazione degli investimenti;
 - b) promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, orientato alla rigenerazione urbana e territoriale, al contenimento del consumo di suolo e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente;
 - c) favorire l’efficienza energetica, l’uso razionale delle risorse idriche e il contenimento degli impatti cumulativi degli insediamenti;
 - d) assicurare il coordinamento tra i soggetti pubblici competenti nei procedimenti relativi ai centri dati, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «centro dati» si intende il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica destinato alla progettazione, alla produzione, allo sviluppo e all'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché all'archiviazione, all'elaborazione, al trattamento e alla gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi, ferma restando l'applicazione delle definizioni previste dalla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento al regolamento delegato (UE) 2024/1364.
2. Per «potenza richiesta di connessione» si intende la potenza richiesta dal proponente al gestore della rete elettrica ai fini dell'allacciamento del centro dati.
3. Per «aree preferenziali» si intendono, ai fini della presente legge, le aree dismesse, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, nonché le aree produttive, logistiche o comunque già urbanizzate e infrastrutturate, individuate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti ricognitivi vigenti.
4. Ai fini dell'applicazione dei procedimenti autorizzativi e degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea e statale, restano ferme le definizioni di centro dati aziendale, centro dati in colocation e centro dati in co-hosting di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364, nonché le ulteriori definizioni stabilite dalla normativa statale in materia.

Art. 3

(Principi di localizzazione)

1. La Regione promuove l'insediamento e l'ampliamento dei centri dati prioritariamente nelle aree preferenziali di cui all'articolo 2, comma 3, nonché nelle aree produttive o comunque coerenti con la pianificazione territoriale e urbanistica vigente.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

2. Le priorità di cui al comma 1 costituiscono criteri di orientamento e di valutazione amministrativa e non determinano, di per sé, preclusioni assolute all'insediamento in altre aree, fermo restando il rispetto della normativa vigente e la necessità di una motivazione rafforzata nei casi di cui all'articolo 5, comma 4.

3. La Regione promuove, altresì, la localizzazione dei centri dati in contesti territoriali idonei sotto il profilo infrastrutturale, energetico, ambientale e idrico, tenendo conto della prossimità alle reti di connessione e della compatibilità con i servizi territoriali esistenti.

Art. 4

(Principi di sostenibilità energetica, ambientale e idrica)

1. Nella realizzazione e nell'ampliamento dei centri dati sono favoriti:

- a) l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente;
- b) l'elevata efficienza energetica complessiva dell'infrastruttura;
- c) il recupero e la valorizzazione del calore di scarto, ove tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- d) l'impiego di soluzioni di raffrescamento a ridotto impatto ambientale e a elevata efficienza idrica;
- e) la minimizzazione dell'utilizzo di acqua potabile, privilegiando, ove consentito dalla normativa vigente, l'uso di risorse idriche non potabili, reflue affinate o comunque alternative;
- f) il contenimento delle emissioni, del rumore e degli effetti microclimatici derivanti dall'esercizio dell'impianto e dei gruppi elettrogeni di emergenza.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

2. Per gli interventi qualificati di significativo impatto ai sensi dell'articolo 9, il proponente allega all'istanza o al progetto, se non già contenuto nella documentazione presentata, un piano di sostenibilità energetico-ambientale e idrica, contenente almeno:

- a) il fabbisogno energetico previsto;
- b) il fabbisogno idrico previsto;
- c) le modalità di raffrescamento;
- d) la potenza e il regime di utilizzo dei gruppi elettrogeni di emergenza;
- e) le eventuali soluzioni di recupero del calore;
- f) le principali misure di mitigazione ambientale.

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto in coerenza con la normativa europea e statale vigente, con gli obblighi informativi in materia di prestazione energetica dei centri dati e con le linee guida nazionali applicabili alle valutazioni ambientali. La documentazione può richiamare, senza duplicazione, elaborati e informazioni già prodotti nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, autorizzazione integrata ambientale, procedimento unico o altri procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

(Coordinamento con la pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La realizzazione e l'ampliamento dei centri dati si attuano in coerenza con il Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, con gli strumenti di pianificazione provinciale o della Città metropolitana di Reggio Calabria, con i Piani strutturali comunali (PSC), con i Piani strutturali associati (PSA), con i Regolamenti edilizi ed urbanistici (REU), con i Piani operativi temporali (POT), con i Piani attuativi unitari (PAU), nonché con gli ulteriori strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla normativa vigente.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

2. Ai soli fini dell'orientamento interpretativo degli strumenti urbanistici, e ferma restando la disciplina comunale vigente, i centri dati possono essere ricondotti, in ragione delle caratteristiche concrete dell'intervento, agli insediamenti produttivi o direzionali a prevalente contenuto tecnologico, previa verifica del carico urbanistico, energetico, idrico, infrastrutturale e ambientale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, sono individuati i criteri in base ai quali i centri dati di minore impatto possono essere ritenuti compatibili, ove espressamente previsto o consentito e senza modificare le destinazioni urbanistiche previste dalla disciplina comunale vigente, anche con destinazioni terziarie o direzionali.
4. Qualora l'intervento interessi suolo agricolo nello stato di fatto o aree non urbanizzate, il proponente fornisce elementi informativi, nella documentazione progettuale, in ordine all'assenza o la manifesta inadeguatezza di soluzioni localizzative ragionevolmente praticabili nelle aree preferenziali di cui all'articolo 2, comma 3. In tali casi, la convenzione urbanistica o l'atto equivalente individua specifiche misure di mitigazione e compensazione territoriale e ambientale, coerenti con la normativa vigente e con gli esiti delle eventuali valutazioni ambientali.
5. Restano ferme, in ogni caso, la disciplina in materia edilizia, paesaggistica, ambientale, sismica, sanitaria, antincendio e di sicurezza.

Art. 6

(Coordinamento dei procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti relativi alla realizzazione, all'ampliamento e all'esercizio dei centri dati restano disciplinati dalla normativa europea, statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla disciplina in materia ambientale, edilizia, paesaggistica, sanitaria, energetica, di conferenza di servizi e al procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49. Le funzioni



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

regionali di coordinamento previste dalla presente legge hanno natura organizzativa e di supporto e non costituiscono fase autonoma, titolo abilitativo, condizione di procedibilità o causa di sospensione dei termini dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale individua, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la struttura competente a svolgere funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo per i procedimenti concernenti i centri dati di significativo impatto.

3. La struttura di cui al comma 2:

- a) assicura il raccordo tra i dipartimenti regionali competenti e gli enti coinvolti;
- b) promuove l'uniformità istruttoria e la circolazione delle informazioni;
- c) supporta, nei casi in cui la Regione sia amministrazione procedente o cointeressata, la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di servizi.

4. Restano ferme le competenze della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e valutazione di incidenza, ove previste dalla normativa vigente. L'ARPACAL assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo non introducono nuovi titoli abilitativi e non modificano, se non espressamente previsto da altra legge regionale, il riparto delle competenze autorizzative stabilito dalla normativa vigente.

Art. 7

(Dipartimento regionale competente e ricognizione delle aree preferenziali)

1. Il dipartimento regionale competente in materia di Programmazione Unitaria - U.O.A. Transizione Digitale, anche mediante il raccordo con le altre strutture regionali competenti in



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

materia di governo del territorio, ambiente, energia e infrastrutture digitali, organizza e aggiorna la base conoscitiva relativa:

- a) alle aree preferenziali di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) ai centri dati esistenti, autorizzati o in corso di realizzazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- c) agli elementi utili alla valutazione degli impatti territoriali cumulativi.

2. I comuni, le province e la Città metropolitana di Reggio Calabria trasmettono alla Regione, nei limiti delle informazioni già disponibili e compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, i dati utili all'attuazione del presente articolo, in formato georeferenziato e secondo modalità telematiche e standard interoperabili stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 2 può essere valorizzato quale criterio premiale o di priorità nei bandi regionali specificamente destinati alla rigenerazione urbana e territoriale, alla riqualificazione di aree degradate e al contenimento del consumo di suolo.

4. Le informazioni raccolte e trattate ai sensi del presente articolo sono utilizzate nei limiti strettamente necessari alle finalità di pianificazione, monitoraggio e coordinamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, segreti commerciali, sicurezza fisica delle infrastrutture e continuità operativa. È esclusa la pubblicazione di dati tecnici, localizzativi o impiantistici idonei a compromettere la sicurezza fisica o cibernetica dei centri dati.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"
Art. 8

(Tavolo tecnico regionale sui centri dati)

1. Presso la struttura regionale competente di cui all'articolo 6, comma 2, è istituito il Tavolo tecnico regionale sui centri dati, con funzioni di monitoraggio, proposta e supporto tecnico all'attuazione della presente legge.
2. Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, dell'ARPACAL, dell'ANCI Calabria, delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria. Possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti delle università, dei gestori delle reti elettriche, del servizio idrico integrato, delle aziende sanitarie provinciali e di altri enti competenti.
3. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
4. Il Tavolo:
 - a) formula proposte tecniche per gli atti di indirizzo della Giunta regionale;
 - b) monitora l'evoluzione del fenomeno insediativo dei centri dati nel territorio regionale;
 - c) valuta, in chiave ricognitiva, gli impatti cumulativi territoriali, energetici, idrici e ambientali;
 - d) supporta la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 11.
 - e) i pareri e gli atti del Tavolo non hanno carattere vincolante né rilevanza procedimentale.

Art. 9

(Atti di indirizzo della Giunta regionale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, senza introdurre requisiti sostanziali ulteriori per la localizzazione o



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

autorizzazione dei centri dati, la Giunta regionale adotta uno o più atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della stessa.

2. Gli atti di cui al comma 1 definiscono, in particolare:

a) i criteri per individuare gli interventi di significativo impatto, con riguardo almeno alla potenza richiesta di connessione, al fabbisogno energetico, al fabbisogno idrico, alla presenza di gruppi elettrogeni di emergenza, al consumo di suolo e alla rilevanza territoriale degli impatti;

b) i contenuti minimi del piano di sostenibilità di cui all'articolo 4, comma 2;

c) le modalità di coordinamento procedimentale e, ove previsto dalla normativa vigente, di raccordo con gli strumenti di pianificazione per gli interventi di significativo impatto;

d) gli standard e le modalità di trasmissione dei dati georeferenziati al dipartimento regionale competente di cui all'articolo 7;

e) schemi o modelli uniformi di documentazione tecnica e convenzionale.

f) le modalità di coordinamento con gli obblighi informativi europei e statali in materia di prestazione energetica dei centri dati, nonché con le esigenze di riservatezza industriale, sicurezza fisica e cibernetica e continuità operativa delle infrastrutture.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono introdurre nuovi titoli autorizzativi, nuovi oneri o adempimenti informativi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari all'attuazione della presente legge e a quelli già previsti dalla normativa euro-unitaria, statale e regionale vigente.

4. La Giunta regionale aggiorna gli atti di indirizzo di cui al presente articolo in caso di sopravvenienze normative europee o statali incidenti sulla disciplina dei centri dati, dei relativi procedimenti autorizzativi, della sostenibilità energetica e ambientale o della sicurezza delle infrastrutture digitali.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
2. Gli atti di indirizzo di cui all'articolo 9 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla loro pubblicazione.
3. Nei procedimenti pendenti, le misure di coordinamento organizzativo previste dalla presente legge possono essere applicate, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, solo ove non determinino aggravio procedimentale, ritardo nella conclusione del procedimento o lesione di posizioni di terzi.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo:
 - a) agli insediamenti autorizzati o in corso di realizzazione;
 - b) all'utilizzo delle aree preferenziali;
 - c) alle principali criticità emerse sul piano urbanistico, ambientale, energetico e amministrativo;
 - d) alle eventuali proposte di aggiornamento normativo o amministrativo, anche in relazione alle sopravvenienze europee e statali incidenti sulla disciplina dei centri dati.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.